

ADASSanità' Informa

F.S.I. -

**FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI
SINDACATO AUTONOMO SANITA'
SEGRETERIA REGIONALE VALLO DELLA LUCANIA**



Tel:3334614880 – teresaesposito1949@libero.it – www.localizzati.it/adass.htm

ADASS INFORMA

FOGLIO DI INFORMAZIONE SINDACALE PER I DIPENDENTI DELLA ASL SALERNO Novembre 2013 – n.° 11

Vallo della Lucania, Novembre 2013

Alle colleghe ed ai colleghi,
continua la diffusione del nostro foglio d'informazione, anche per il mese di
Novembre 2013 **"ADASSanità' INFORMA"**, periodico della nostra
Organizzazione Sindacale (F.S.I./Adassanità) maggiormente
rappresentativa a livello nazionale, con le principali notizie
aziendali, regionali e nazionali, con gli aggiornamenti sulla normativa
contrattuale, le circolari ed i comunicati di maggiore rilevanza. In
particolare, sottolineiamo:

Dal Consiglio dei ministri la nuova manovra finanziaria la legge di Stabilità 2014, è stata
pubblicata in G.U. in data 30/10/2013 la legge sulla pubblica amministrazione

I vantaggi del Fondo Perseo;

ECM: Informazioni utili per i professionisti sanitari;

Il programma del convegno Nazionale del 02/12/2013 a Roma;

la polizza assicurativa proposta della nostra O.S. a tutela del **rischio
professionale da colpa grave e della tutela legale per tutte le professioni
del SSN** che diventerà obbligatoria per legge dal 13/08/2014 (all'interno
un approfondimento).

Per dare risposta ai quesiti posti dagli iscritti sull'applicazione dei
principali istituti contrattuali e giuridici:

La casella di posta elettronica utilizzabile è :

adass.nazionale@libero.it o teresaesposito1949@libero.it

Tra i vari servizi offerti a titolo gratuito le risposte ai quesiti posti dai
nostri iscritti al nostro Ufficio legale.

Ci auguriamo che questo foglio di informazione sindacale possa diventare
uno strumento utile per dar voce a tutti i lavoratori di questa Azienda.

Ringraziando del Vostro contributo, un arrivederci a Dicembre 2013,
ed invio un cordiale saluto.

Il Coordinatore Regionale
Maria Teresa Esposito

Sede Nazionale Via Crescenzo,43 - 00193 ROMA

Tel/fax 06.68891313 – e-mail adass.nazionale@libero.it – Sito Web: www.adass.it

Federazione **S**indacati **I**ndipendenti

TESSERAMENTO 2013



DALLA PARTE DEI DIPENDENTI PUBBLICI

DEMOCRAZIA & PARTECIPAZIONE

VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE

CONTRATTI, INCENTIVI & DIRITTI





Adassanità

I VANTAGGI DI PERSEO

✓ **PERSEO, essendo un fondo pensione di “natura negoziale”, si rivolge esclusivamente a:**

✓ Tutti coloro a cui si applicano i CCNL dei comparti delle Regioni, delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale, e tutti coloro, comunque richiamati nell'Accordo istitutivo

✓ il personale appartenente alle aree dirigenziali delle Regioni e delle Autonomie Locali

✓ il personale appartenente alle aree dirigenziali sanitarie III e IV

✓ i dipendenti delle Camere di Commercio

✓ **I Segretari provinciali e comunali potranno aderire una volta sottoscritto un apposito accordo di adesione**

• **Per incentivare i fondi pensione lo Stato ha previsto un regime fiscale agevolato**

✓ **DEDUCIBILITA'** - cioè il lavoratore non paga le tasse sui contributi versati entro i limiti di legge. Questo comporta un maggiore risparmio previdenziale e una minore trattenuta in busta paga.

Esempio: un versamento annuo di € 220 a Perseo, equivale ad una ritenuta in busta paga di € 160 (i 60 Euro di differenza tra i due importi rappresentano il vantaggio fiscale che non si avrebbe in caso di non adesione)

✓ **TASSAZIONE AGEVOLATA**

- **DEI RENDIMENTI** – i rendimenti sono tassati con imposta sostitutiva e aliquota pari all'11%

- **DELLE PRESTAZIONI IN CAPITALE** – Le prestazioni in capitale sono tassate, per la sola parte dedotta durante la fase d'accumulo, in tassazione separata e aliquota media calcolata sul reddito di riferimento

- **DELLE PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA** – le prestazioni in forma di rendita sono soggette a tassazione ordinaria per la sola parte dedotta durante la fase d'accumulo

Sfatiamo un luogo comune

✓ Il TFR conviene più dell'IPS, nonostante il miglior favore fiscale

✓ A parità di retribuzione e di anni di servizio, una dipendente che ha cominciato a lavorare nel 1990, nel caso avesse la possibilità di scegliere la modalità di calcolo della propria liquidazione, e passasse oggi dall'IPS al TFR avrebbe un guadagno a fine carriera di quasi 8.000 €

✓ L'unico modo per scegliere di passare al TFR è quello di aderire a Fondo Perseo

PER SAPERNE DI PIÙ - DOVE E COME

Facciamo i nostri calcoli

✓ **Attraverso il motore di simulazione a disposizione dei nostri iscritti in apposite assemblee dei lavoratori, che inizieremo a tenere ad iniziare dal corrente mese di Ottobre,**

Sede Nazionale Via Crescenzo,43 - 00193 ROMA

Tel/fax 06.68891313 – e-mail adass.nazionale@libero.it – Sito Web: www.adass.it

ASL SALERNO: A TUTTI I LAVORATORI ASL SALERNO

Ecm. Ecco tutte le nuove informazioni utili per i professionisti sanitari

Esoneri, esenzioni, tutoraggio individuale, formazione all'estero, autoapprendimento, modalità di registrazione e certificazione. Spieghiamo come funzionano:

Publicata la determinazione 17 luglio 2013 con cui la Commissione Nazionale per la Formazione Continua stabilisce tutte le regole che riguardano esoneri, esenzioni, tutoraggio individuale, formazione all'estero, autoapprendimento, modalità di registrazione e certificazione. La determina, oltre a costituire un riassunto sui criteri stabiliti dalla Commissione negli anni precedenti rispetto alle tematiche citate, introduce alcune novità.

In particolare:

Esoneri

I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base (es. corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica) propri della categoria di appartenenza e durante l'esercizio dell'attività professionale, sono esonerati dall'obbligo formativo Ecm. L'esonero riguarda l'intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese. Sono altresì esonerati i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali. Sono confermati gli esoneri anche per i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali limitatamente al periodo definito in precedenza dalla stessa Commissione con determina del 20 giugno 2012 per gli eventi sismici che hanno colpito la regione Emilia-Romagna.

Esenzioni

Le esenzioni dall'obbligo formativo ECM sono quantificate nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell'attività professionale sia superiore a 15 giorni. Oltre alle consuete esenzioni già conosciute (congedo maternità obbligatoria, congedo parentale, adozione e affidamento, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, richiamo alle armi o servizio volontariato,) sono state ricomprese le seguenti situazioni come disciplinate dai CCNL delle categorie di appartenenza:

- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari;
- permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie;
- assenza per malattia;
- aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale;
- aspettativa per cariche pubbliche elettive
- aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali.

I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell'ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla Commissione Nazionale per le catastrofi naturali.

Tutoraggio individuale

Sono confermati 4 crediti Ecm per mese ogni mese di tutoraggio ai tutor che svolgono sia formazione pre e post laurea prevista dalla legge e sia attività di tutoraggio all'interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea sempre previsti dalla legge. I crediti così acquisiti, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche, non possono eccedere il 60% del monte crediti triennale al netto degli esoneri, delle esenzioni e delle riduzioni citate nella stessa determina.

Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento anche a titolo gratuito. I crediti sono riconosciuti anche a chi svolge attività di tutoraggio nell'ambito di specifici PFA, solo se le attività svolte sono inquadrare nel programma formativo del professionista interessato.

Crediti per formazione all'estero

I professionisti sanitari che frequentano all'estero corsi di formazione postbase (es. dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento) propri della categoria di appartenenza, e durante l'esercizio dell'attività professionale, sono esonerati dall'obbligo formativo Ecm per l'intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese. Inoltre, ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione individuale all'estero (ovvero formazione non accreditata in Italia e svolta nei paesi dell'Ue, in Svizzera, negli Stati Uniti e in Canada) sono riconosciuti crediti Ecm nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all'estero. Nel caso in cui l'evento accreditato all'estero supera i

50 crediti formativi sono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM. I crediti acquisibili tramite formazione individuale all'estero non possono superare il 50% dell'obbligo formativo triennale. Il professionista sanitario, ultimata la frequenza, dovrà inoltrare la documentazione relativa all'evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all'ente accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia autonoma) ovvero per i liberi professionisti, al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale. I suddetti enti, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederanno ad inserire tali attività nel tracciato record da inviare alla CNFC/Regioni/Province autonome e al Co.Ge.A.P.S.

Liberi professionisti: crediti individuali per autoapprendimento

Ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per:

- a) attività di autoapprendimento ossia l'utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati;
- b) autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati Ecm e privi di test di valutazione dell'apprendimento con il limite del 10% dell'obbligo formativo individuale triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio).

Riduzione dell'obbligo formativo triennale

E' confermato in 150 crediti il debito formativo per il triennio 2011/2013 con la possibilità di portare in riduzione di tale debito fino a 45 crediti con il seguente criterio:

- riduzione di 15 crediti se il professionista ha acquisito da 30 a 50 crediti nel triennio 2008-2010;
- riduzione di 30 crediti se il professionista ha acquisito da 51 a 100 crediti nel triennio 2008-2010;
- riduzione di 45 crediti se il professionista ha acquisito da 101 a 150 crediti nel triennio 2008-2010.

L'obbligo formativo annuale è confermato in 50 crediti/anno al netto delle riduzioni derivanti da esenzioni ed esoneri.

Modalità di registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S.

L'Ordine, il Collegio e l'Associazione professionale di riferimento sono competenti a riconoscere gli esoneri, le esenzioni e i crediti Ecm acquisiti tramite i criteri sopra individuati, previa presentazione da parte del professionista sanitario della relativa documentazione (attestato di frequenza corsi di formazione post-base, documentazione comprovante il periodo di sospensione dell'attività professionale, attestazione di svolgimento dell'attività di tutoraggio rilasciata dall'ente per il quale si è esercitata l'attività di tutoraggio, etc.). L'Ordine, il Collegio e l'Associazione professionale di

appartenenza provvedono alla valutazione di coerenza con le vigenti disposizioni in materia di Ecm alla registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. della posizione del proprio iscritto in riferimento a esoneri, esenzioni e ai crediti Ecm eventualmente acquisiti tramite i citati istituti.

All'atto della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. vengono assegnati alle attività formative di cui alla citata determina gli obiettivi formativi corrispondenti alla/e attività svolta/e.

Registrazione di crediti 2008/2013 non registrati nel database del Cogeaps

I professionisti sanitari iscritti ad Ordini, Collegi ed Associazioni, ai fini della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. di crediti acquisiti nel periodo 2008/2013 non ancora presenti in tale banca dati, presentano la richiesta, completa di attestato di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, all'Ordine, Collegio o Associazione di appartenenza. Ai professionisti sanitari che hanno svolto attività di docenza e tutor per eventi Ecm accreditati al sistema nazionale e regionale Ecm e realizzati prima del 31 dicembre 2010 sono attribuiti 2 crediti Ecm per evento a prescindere dalle ore di docenza effettivamente svolte salvo rettifiche individuali che i professionisti comunicheranno all'Ordine, Collegio, Associazione, sulla base dei relativi specifici attestati.

Certificazione dei crediti

La certificazione dei crediti viene effettuata, per i professionisti sanitari iscritti a Ordini, Collegi ed Associazioni maggiormente rappresentative, tramite il portale Co.Ge.A.P.S. La certificazione si riferisce esclusivamente al numero dei crediti acquisiti nel triennio di riferimento. Tale certificazione prevederà i due livelli:

- 1) attestazione dei crediti formativi: attestazione rilasciata da Ordini, Collegi e Associazioni, e dalla Segreteria della Commissione nazionale per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per tutta la formazione svolta in un triennio, con indicazione del numero dei crediti effettivamente registrati;
- 2) certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo del triennio: attestazione rilasciata a cura di Ordini, Collegi e Associazioni, e della Segreteria della CNFC per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, nel caso in cui il professionista abbia soddisfatto l'intero fabbisogno formativo individuale triennale.

My ECM attivo sul sito Agenas per tenere sotto controllo i crediti acquisiti


Finalmente è attivo sul sito "www.agenas.it" accesso al sistema ECM" sotto il menù a tendina "professionisti sanitari" la nuova funzione my ECM.

Il servizio MyECM mette a disposizione di ogni professionista sanitario una pagina personalizzata tramite la quale è possibile monitorare comodamente online la propria situazione formativa per i crediti acquisiti tramite eventi organizzati dai provider accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Componente RSU Aziendale

Maria Teresa Esposito

LA VIGNETTA DEL MESE



DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI *LEGGE DI STABILITA' 2014*
**Ecco perché siamo contro questa manovra finanziaria
e faremo di tutto per cambiarla**

La conferma per il quinto anno del blocco degli stipendi fa aumentare gli effetti negativi in busta paga per tutto il personale delle pubbliche amministrazioni centrali e locali. Una situazione di insostenibile penalizzazione dei dipendenti che riassume tutta l'incapacità politica di incidere sulla spesa in altro e più proficuo modo. Si taglia lo stipendio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni invece di incidere la carne viva della corruzione e del malaffare; invece di tagliare le spese della politica si taglia il già incongruo stipendio nelle tasche dei più deboli e poi ci si scandalizza se alle elezioni la gente cerca riferimenti nuovi e differenti.

Lo abbiamo detto a tempo debito e lo ripetiamo da giorni, la manovra contenuta nella legge di stabilità è iniqua. È una manovra in cui ancora una volta si vanno a colpire le fasce più esposte, i lavoratori, quelle che non si possono difendere per lo stato preleva alla fonte, quelli che hanno lavorato una vita per risparmiare e comprarsi una casa.

E la tanto sbandierata riduzione del cuneo fiscale fa ridere per non dire che ci fa piangere per l'indignazione. I dati della corte dei conti elaborati dal sole 24 ore dimostrano che 150 euro medie annue una tantum sono una presa in giro che il Governo poteva risparmiarsi. Per un impiegato delle pubbliche amministrazioni i mancati aumenti del 2010-14 costano quasi Tremila (3.000,00) euro e si parla di perderne altrettanti da qui al 2017.

I cittadini, i lavoratori, non sono fuori dal mondo e capiscono la crisi, ma non possono accettare che a pagarla debbano essere solo loro e che quella classe dirigente fallimentare che quella crisi l'ha portata o l'ha accentuata ne esca indenne; non possono accettare che quelli che hanno speculato e si sono arricchiti sulla loro pelle oggi passino indenni. Se la politica non comprende questo non comprende nulla.

E fa anche sorridere che alcune organizzazioni che con i governi hanno sempre avuto un tavolo privilegiato (leggasi Cgil Cisl e Uil) si accorgano solo ora di quanto la crisi picchia sul pubblico impiego.

Troppo tardi, ora non sono più credibili.

La nostra organizzazione invece si è mobilitata ed ha scioperato sin da subito; da sola, sin dal 2010. Immediatamente ha fatto delle controproposte concrete. Sin da subito ha informato i lavoratori dicendo loro la verità sui provvedimenti che sarebbero venuti ed ha lavorato sin da subito per la riapertura dei contratti. Oggi ci dicono che si possono rinnovare, ma solo per gli aspetti giuridici. Non Siamo d'accordo.

Vogliamo la riapertura dei contratti anche sotto il profilo economico.

Si taglino le consulenze e le spese militari. Si taglino gli sprechi. Si taglino le spese politiche.

**I LAVORATORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SONO UNA RISORSA NON UNO SPRECO !**

Ed è per questo che lavoreremo sino all'ultimo in parlamento per modificare la legge di stabilità .

Il Segretario Generale
Adamo Bonazzi

IN VIGORE DAL 31 OTTOBRE 2013

Legge Pubblica Amministrazione in Gazzetta Ufficiale

Entra in vigore oggi 31 ottobre 2013 il decreto-legge n. 101/2013 convertito, con modificazioni, in legge n. 125/2013. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre n. 255, contiene disposizioni urgenti per la razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni anche sotto il profilo della gestione dei rapporti di lavoro, oltre a misure concernenti il contenimento delle spese.

Publicata sulla Gazzetta ufficiale di ieri 30 ottobre la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, contenente disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

In sintesi queste le principali novità in materia di lavoro e previdenza:

- si intende contenere l'utilizzo del **lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione**: nelle p.a. il ricorso al lavoro flessibile è consentito per rispondere ad esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali; si vuole estendere alle P.A. l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 368/2001 sul lavoro a tempo determinato (fermo restando, tuttavia, il divieto di trasformare il contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato); sono ritenuti nulli quei contratti conclusi in violazione della legge, con conseguente responsabilità erariale e dirigenziale e divieto di erogare la retribuzione di risultato al dirigente responsabile di irregolarità
- intervento sulle **graduatorie concorsuali** e vincitori di concorso: fino al 31 dicembre 2016, l'autorizzazione all'avvio di nuovi concorsi, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (nonché per le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca), è subordinata alla verifica dell'assenza di graduatorie concorsuali approvate dal 1° gennaio 2008, per ciascun soggetto pubblico interessato, relative alle professionalità necessarie, anche secondo criteri di equivalenza. Si proroga al 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie concorsuali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, con esclusione delle graduatorie già prorogate di ulteriori 5 anni oltre la loro vigenza ordinaria
- si prevede - nel rispetto dei vincoli di spesa - un percorso di **"stabilizzazione"** del rapporto di coloro che possono vantare periodi di contratto della durata di tre anni nel corso degli ultimi cinque. Inoltre, viene stabilita una proroga fino al 2016 della validità delle graduatorie aperte di vincitori e idonei: la PA avrà la possibilità di effettuare assunzioni con contratti a termine. Le procedure per la stabilizzazione del **personale precario della pubblica amministrazione** hanno l'obiettivo di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato
- intervento sulla gestione del **personale** divenuto in **"esubero"** a seguito degli interventi operati dalle norme che si sono succedute sulla spending review: vengono modificati, ampliandoli, i tempi per la gestione dei lavoratori eccedentari così come diversi sono ora i tempi per la dichiarazione di "eccedenza" del personale e conseguenziale accesso alla "mobilità"
- le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere, secondo le scadenze individuate dalla legge, i dati disaggregati sul **costo del personale** che approderanno poi al Parlamento al fine di consentire una verifica

- si introduce - con riferimento alle **donazioni di sangue** e di emocomponenti - una modifica alle norme che escludono alcune fattispecie dall'ambito di applicazione delle riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici, riduzioni previste dall'art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011. La normativa vigente - in sintesi - esclude dall'applicazione delle suddette riduzioni percentuali i trattamenti liquidati in favore di soggetti che maturino il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora, ai fini del possesso del medesimo requisito, sia sufficiente l'anzianità contributiva derivante da: prestazione effettiva di lavoro; periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio o malattia; periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria. Senato e Camera sono intervenuti sulla norma come segue: si inserisce in quest'ultimo elenco i periodi (coperti da contribuzione figurativa) di astensione dal lavoro per l'effettuazione di donazione di sangue e di emocomponenti

ai quali si aggiungono i periodi di congedo parentale contemplati dalla disciplina a **tutela della maternità e della paternità** e si provvede alla copertura finanziaria, mediante riduzione di vari fondi, con riferimento sia ai periodi di astensione summenzionati sia ai periodi di congedo parentale - il Legislatore riconduce nell'alveo dei soggetti oggetto della "**salvaguardia**" di cui alla Legge Monti del 2011 anche i lavoratori dipendenti dalle Regioni

- introdotta una norma di interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 3 del D.l. n. 201/2011 (Monti): il conseguimento da parte di un dipendente pubblico di un qualsiasi diritto al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e dei termini di decorrenza ante riforma

- si chiarisce che il limite ordinamentale per il **collocamento a riposo d'ufficio** non viene modificato dall'incremento dei requisiti per la pensione di vecchiaia previsti dal D.l. n. 201/2011. Al raggiungimento di tale limite l'amministrazione ha l'obbligo di cessare il rapporto di lavoro

- si escludono gli **ordini** e i **collegi professionali** dalla riduzione organica sancita dal citato decreto-legge n. 95 del 2012 sulla 'spending review'. L'esenzione vale altresì per gli "organismi nazionali" degli ordini e collegi professionali, e vale anche per gli "enti di natura associativa". Questo a condizione che vi sia una situazione di "equilibrio economico e finanziario" - per quanto concerne il rispetto delle norme sul **collocamento obbligatorio** viene previsto che, per i datori di lavoro pubblici, la base di computo sia costituita - anziché dal numero effettivo di dipendenti - dalla dotazione organica, qualora quest'ultima, come rideterminata secondo la legislazione vigente, contempli un organico inferiore rispetto al numero effettivo. Tuttavia, ogni amministrazione, eseguito il ricalcolo summenzionato, è obbligata ad assumere - a tempo indeterminato - un numero di lavoratori in oggetto, pari all'eventuale differenza tra il numero come ricalcolato dalla medesima amministrazione e quello allo stato esistente. Tali assunzioni sono operate in deroga ai divieti di nuove assunzioni posti dalla legislazione vigente, anche qualora l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà. Inoltre, i dipendenti pubblici assunti - nell'ambito delle quote inerenti alle categorie protette - a tempo determinato, hanno il diritto di precedenza previsto dalle norme relative ai dipendenti privati a tempo determinato

- viene concesso all'**Avvocatura dello Stato** di effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ulteriori assunzioni di Avvocati dello Stato, entro il limite di spesa.

A cura della Redazione

Decreto precari 101 in Gazzetta ufficiale

Ecco chi potrà accedere ai posti riservati nei concorsi pubblici per i precari



Approvato e già pubblicato in Gazzetta ufficiale Entra in vigore oggi 31 ottobre 2013 il decreto-legge n. 101/2013 convertito, con modificazioni, in legge n. 125/2013. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre n. 255 , a poche ore dalla decadenza per i termini previsti dalla legge per la conversione. Con il fiatone, dunque, le norme del decreto 101 completano l'iter e si apprestano a diventare efficaci.

Dal primo gennaio, insomma, nei concorsi indetti dagli enti pubblici, statali e non solo, il 50% dei posti saranno riservati ad ex dipendenti – o attuali subordinati – della pubblica amministrazione che abbiano svolto almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 e ancora sprovvisti di contratto a tempo indeterminato.

La disposizione rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2016, così come la validità delle graduatorie a esaurimento, che verrà prorogata alla medesima scadenza.

Ma chi saranno i destinatari delle misure contenute nel decreto 101? Il ministro per la Funzione pubblica D'Alia, ieri, ha cercato di illustrare i possibili beneficiari del provvedimento, indicando che *“gli interessati dalle nuove procedure saranno prorogati, mentre per gli altri i contratti scadranno secondo il singolo rapporto contrattuale, perché non ci possono essere ulteriori proroghe”*.

Dunque, i contratti a termine in corso potranno essere prorogati proprio per consentire la stabilizzazione

dei lavoratori interessati, per quanto ogni singolo ente non possa sforare i parametri di bilancio e di spesa per il personale , che per i Comuni si confermano al 40% del mancato esborso in buste paga ed emolumenti rispetto ai ritiri dell'anno precedente. Rimangono i divieti assoluti di assunzioni per chi non rispetta il Patto di stabilità così come per gli enti o società in house che spendono più del 50% delle uscite correnti in personale.

Questa rubrica è dedicata ai quesiti più interessanti e rappresentativi che gli iscritti hanno posto all'Ufficio Legale della Segreteria Nazionale.

Ogni iscritto può portare il proprio contributo, facendo pervenire alla Segreteria Nazionale un quesito relativo ad una situazione di criticità occorsa in ambito lavorativo.

A tale scopo può essere utilizzato anche il sito del Sindacato.

a cura dell'Ufficio Legale ADASSanità

Consulenza e assistenza legale: Materie inerenti il rapporto di lavoro del Pubblico Impiego, Socio Sanitario Assistenziale Educativo,

Igiene Ambientale, Sanità Privata.

Domanda

A quale tipo di permesso si deve far ricorso per testimoniare per cause personali in tribunale?

Risposta

Il personale che deve recarsi in tribunale per testimoniare per cause personali può far ricorso ai permessi per particolari motivi personali previsti dall'art. 21 - comma 2 - del CCNL 1.9.1995, successivamente integrato dall'art. 16 del CCNL 20.9.2001.

Ad ogni buon fine si fa presente che il dipendente potrà essere considerato in servizio esclusivamente per le testimonianze rese nell'interesse dell'azienda o dell'ente.

-----**Di recente la sentenza della Corte di Cassazione n. 603/2013, in ordine alla sopravvenuta usurarietà dei tassi di interesse pattuiti in tema di mutuo, ha ritenuto valide le clausole pattuite con il contratto di mutuo del 1993 precisando che solo dalla data di entrata in vigore della legge 108/1996 e per la porzione di rapporto moroso non ancora esaurito, i tassi di interesse pattuiti devono essere rapportati con le soglie usuarie fissate dalla detta legge e, ove superiori, devono essere sostituiti ex art. 1339 cc con tassi nei limiti della soglia.**

Purtroppo, la maggior parte dei mutui contratti prevedono interessi usurari, pertanto, appare certamente opportuno controllare se gli interessi in esso pattuiti siano o meno dovuti.

a cura dell'Ufficio Legale ADASSanità

Consulenza e assistenza legale: Materie inerenti il rapporto di lavoro del Pubblico Impiego, Socio Sanitario Assistenziale Educativo, Igiene Ambientale, Sanità Privata.

(per eventuale consulenza legale, preventivi, informazioni e necessità degli iscritti potete contattare il nostro Ufficio Legale: Avv. Pasquale Massanova – Vallo della Lucania (Sa))

***ADERISCI ALLA:
FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI - ADASSanità
Sindacato Autonomo Sanità***

**Per ulteriori chiarimenti o informazioni contattare il dirigente sindacale di riferimento presso la nostra
Azienda Sanitaria Locale –Salerno o la :
SEGRETERIA REGIONALE DI VALLO DELLA LUCANIA**

Esposito Maria Teresa
(S.P. sede di Vallo) tel. 3334614880

Moscatiello Loredana (P.O. Vallo)
Castaldo Carmen (P.O. Sapri)
Maiese Lucia (D.S. Capaccio)
Minghetti Massimo (D.S. Agropoli)
De Simone Antonio (D.S. Cava de' Tirreni)

Grasso Concetta (D.S.M. Vallo)
Buonadonna Andrea (P.O. Roccadaspide)
Romanelli Raffaele (P.O. Vallo)
Erbetti Antonio (P.O. Scafati)
Ronca Roberto (S.E.F. Vallo)



SENTENZE LAVORO



In questa sezione troviamo prevalentemente le sentenze che riguardano il processo del lavoro. Ogni sentenza è accompagnata da una nota di commento che evidenzia i principali aspetti tecnico-giuridici delle singole fattispecie; per ogni provvedimento vengono richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali di merito e legittimità, nonché gli eventuali progetti o disegni di legge sulla materia.

INAIL: chiarimenti sugli infortuni in itinere

L'Inail con la Circ. 23 ottobre 2013 n. 52 fornisce alcuni chiarimenti a seguito dei numerosi quesiti preventivi in merito alla qualificazione, come **infortuni in itinere** ovvero in attuazione di lavoro, di eventi lesivi occorsi a lavoratori in missione e/o in trasferta, con particolare riguardo a quelli avvenuti durante il tragitto dall'abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, nonché durante il tragitto dall'albergo del luogo in cui la missione e/o trasferta deve essere svolta al luogo in cui deve essere prestata l'attività lavorativa.

L'istituto prende le mosse dall'inquadramento generale degli istituti dell'occasione di lavoro (al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è ormai pacificamente orientata nel senso di ritenere che l'unico limite all'indennizzabilità di un infortunio debba essere **ravvisato nel rischio elettivo** in quanto esso, essendo estraneo e non attinente all'attività lavorativa, è correlato a una **scelta arbitraria del lavoratore** il quale crea e affronta volutamente, sulla base di impulsi o ragioni del tutto personali, una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva del nesso tra lavoro, rischio ed evento) e dell'**infortunio in itinere** (per la cui indennizzabilità occorre che esso si verifichi nel tragitto tra l'abitazione e il luogo di lavoro, e che il percorso venga effettuato a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo privato se necessitato), per poi verificare come gli stessi debbano trovare applicazione nelle ipotesi in cui l'infortunio sia occorso durante la missione e/o la trasferta del lavoratore.

L'Inail giunge così alla seguente conclusione "si devono ritenere meritevoli di tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione

e/o trasferita dal momento dell'inizio della missione e/o trasferita fino al rientro presso l'abitazione".

Consenso informato invalido per differente terapia

Il paziente che ha prestato il consenso informato per un **trattamento medicochirurgico diverso da quello effettivamente eseguito** ha diritto al **risarcimento del danno**.

Lo ha stabilito la Cassazione in una sentenza dello scorso giugno [1] con cui ha riconosciuto il risarcimento del danno agli eredi legittimi di un paziente deceduto a seguito di un intervento chirurgico.

L'operazione in cui l'uomo ha trovato la morte era **differente rispetto a quella per cui aveva prestato il consenso informato**.

A nulla è valso per il medico sostenere che il consenso informato rilasciato dal paziente valesse anche per l'intervento chirurgico in concreto realizzato, oltre che per quello concordato: trattamenti diversi, con differenti livelli di rischio, impongono una informazione distinta e dettagliata.

Il **consenso informato** rappresenta il fattore decisivo di innovazione e rifondazione del rapporto tra medico e paziente: attraverso di esso, infatti, l'individuo ha la capacità di scegliere le cure cui sottoporsi e quindi di autodeterminarsi.

In passato erano i sanitari a stabilire con ampia discrezionalità le terapie, spesso senza neppure comunicarle al malato, ma oggi il ruolo del paziente e la sua volontà sono diventate centrali ed imprescindibili; per cui nessuno può essere sottoposto ad un trattamento sanitario senza il proprio consenso [2] e senza essere stato adeguatamente informato su rischi, eventuali complicazioni, benefici attesi, tecniche impiegate e possibili alternative di una determinata terapia.

[1] Cass. sent. 14024 del 4.06.2013.

**Il Codice di Comportamento
(D.P.R. 16/04/2013 n. 62)
e gli obblighi dei Dipendenti Pubblici**

2 DICEMBRE 2013

**CAMPIDOGLIO
"Sala del Carroccio"
ore 10.00**

Introduce e modera il
Segretario Nazionale **Carlo TROMBETTI**
saranno presenti i Segretari Nazionali F.S.I.
e i rappresentanti delle istituzioni

Interverrà il Segretario Generale
Adamo BONAZZI

RELATORI

Avv. Maurizio DANZA
Arbitro del Pubblico Impiego

Avv. Teresa LAMBERTI



DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

LA SERENITÀ

DEGLI ISCRITTI CI STA A



CUORE

PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE LA NOSTRA POLIZZA

Tutela Rischio Professionale Colpa Grave

- Responsabilità Civile per tutti gli Associati che svolgono l'attività regolamentata dalla legge 43 / 2006 anche in libera professione e fuori servizio in regime di volontariato
- Copertura valida per Dipendenti e Liberi Professionisti
- Estensione alla RCO e conduzione dello studio
- Massimale per singolo evento senza limite aggregato
- Retroattività di 5 anni e tutela per 5 anni successivi

Tutela Legale Professionale

- Procedimenti penali per imputazioni dolose e colpose
- Illeciti Amministrativi
- Massimale per singolo evento senza limite aggregato

PRIMA ED UNICA NEL SUO GENERE

L'obbiettivo che ci siamo posti è offrire il massimo livello di tutela, con capitoli di polizza chiari e completi ad un premio estremamente competitivo

DAL 20 FEBBRAIO 2013 ATTIVABILE IN TUTTE LE SEDI TERRITORIALI
CHIEDI AL DELEGATO DELLA TUA AZIENDA I PROSPETTI INFORMATIVI ED I MODULI PER L'ADESIONE

F.S.I. (Federazione Sindacati Indipendenti) Sede Nazionale: Roma - viale E. Mattei, 43 - Tel. 06.48031907 Fax. 06.48039671 <http://www.federazione.it>